

MICROCREDITO ALL'IMPREA: PROFILI NORMATIVI, OPERATORI NON BANCARI E VINCOLI ALL'ACCESSO

Davide D'ANGELO¹

Abstract

La disciplina sul Microcredito (Mc) è stata resa pienamente operativa di recente. L'articolo offre spunti sul funzionamento del Mc, sul suo inquadramento e sui possibili problemi connessi al suo accesso. Dopo una prima analisi normativa, vengono esaminati i potenziali beneficiari ed i soggetti che possono erogarlo, in particolare gli operatori non bancari. Basandosi su tale analisi e sui risultati di una ricerca esplorativa svolta tramite database AIDA, si mostra come i vincoli normativi per accedere al Mc potrebbero fortemente limitare il bacino di potenziali beneficiari, escludendo soggetti ed imprese per le quali potenzialmente potrebbe rappresentare un'importante fonte di finanziamento. Di conseguenza, ciò pone anche delle criticità sulla piena operatività dei suddetti operatori non bancari appositamente istituiti, sia per i numerosi vincoli da rispettare, sia per la forte delimitazione del bacino di utenti da poter servire.

Introduzione

Il [Microcredito](#) (Mc) nell'ordinamento italiano è disciplinato dagli articoli 111 e 113 del [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia \(TUBC\)](#) (Parlamento italiano, 1993) e dal *decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176* del Ministero

¹ Davide D'ANGELO, Università della Tuscia

dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ha reso pienamente operativa la normativa di settore (Visconti, 2014).

Dopo un'analisi normativa del Mc, focalizzandosi sul cosiddetto microcredito all'impresa, la presente voce tratta dei soggetti che possono erogare Mc, concentrandosi sugli operatori non bancari, una nuova categoria di intermediari con caratteristiche peculiari. Basandosi sia sull'analisi normativa effettuata, sia sui risultati di una ricerca esplorativa svolta servendosi del database AIDA, si valutano quindi i potenziali effetti restrittivi che i vincoli posti per l'accesso al Mc possono avere in primis sul bacino dei potenziali beneficiari e, di conseguenza, anche sugli operatori non bancari che possono operare solo in ambito microcredizio. Si offrono infine delle considerazioni conclusive. Scopo dell'articolo è fornire degli spunti sul funzionamento del Mc, sulla prospettiva in cui inquadrarlo e sui possibili problemi connessi al suo accesso ed alla piena efficacia degli operatori che sono stati istituiti per operarvi.

Microcredito all'impresa

Il nostro ordinamento disciplina due diversi tipi di microcredito: il Mc "all'impresa" ed il Mc "sociale o di solidarietà" (Basso, Capone, 2014).

Circa il Mc "sociale o di solidarietà", il quale differisce nettamente dal Mc all'impresa e deve rispettare propri specifici requisiti, si rimanda per approfondimenti al TUBC, art. 111, co. 3, ed alle conseguenti disposizioni ministeriali (MEF, 2014: art. 5).

Passando al Mc "all'impresa", questo deve rispettare principalmente le seguenti caratteristiche (TUBC: art. 111, co. 1):

- i prestiti devono essere di ammontare non superiore a 25.000 euro e non devono essere assistiti da garanzie reali, come il pegno e l'ipoteca. Tuttavia, è possibile erogare singoli Mc di importo sino a 35.000 euro, ma solo al verificarsi di determinate condizioni (MEF, 2014: art. 4, co. 1). Si sottolinea che la norma italiana, citando espressamente le garanzie reali, non intacca la generale "responsabilità patrimoniale"

le" (di cui all'art. 2740 ss. del *Cod. civ.*) per cui un debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri all'adempimento delle obbligazioni verso il creditore. La differenza fondamentale del Mc sta nel fatto che il credito può essere erogato anche in assenza di adeguate garanzie patrimoniali;

- i finanziamenti erogati devono mirare all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo o di microimpresa, oppure all'inserimento nel mercato del lavoro, secondo quanto prescrive il TUBC (art. 111, co. 1);
- il Mc deve essere accompagnato *«dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati»* (TUBC, art. 111, co. 1, lett. c)). La disciplina ministeriale ha previsto sette differenti tipi di servizi, che in sintesi sono di carattere gestionale, commerciale e tecnologico (MEF, 2014: art. 3, co. 1). Circa i potenziali destinatari di Mc all'impresa, le categorie di possibili beneficiari sono:
 - persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi, salvo limiti indicati successivamente);
 - società di persone;
 - società a responsabilità limitata semplificata (Srls), che hanno la particolarità di poter avere come soci solo persone fisiche;
 - cooperative, comprese le cooperative sociali;
 - associazioni¹.

Risultano quindi esclusi tutte le società di capitali - eccetto le Srls - i comitati e le fondazioni, ossia essenzialmente quelle persone giuridiche dove il capitale ed il patrimonio rivestono maggior importanza rispetto all'elemento umano. Ciò è coerente con la filosofia di base e la concezione stessa del Mc, che mette al centro le persone ed è appunto finalizzato alla loro inclusione socioeconomica all'interno del sistema produttivo.

¹ A riguardo sussistono delle peculiarità normative che rendono la questione non così lineare. (Visconti, 2014)

Tuttavia, la definizione italiana di microimpresa deriva direttamente da quella europea (Commissione europea, 2003), che fissa come parametri il numero di occupati (meno di 10) e l'ammontare del fatturato annuo o del totale di bilancio annuo (inferiore a 2 milioni di euro), senza tener conto della tipologia giuridica di impresa. Questo aspetto della norma, quindi, esclude dai beneficiari proprio una parte del presunto *core target* del Mc, ossia le microimprese che siano società di capitali (eccetto le Srls). Il decreto attuativo delimita ancor più l'alveo dei possibili beneficiari, escludendo pure (MEF, 2014: art. 1, co. 2):

- lavoratori autonomi o imprese titolari di [partita IVA](#) da oltre cinque anni;
- lavoratori autonomi o imprese individuali che dispongano di un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- società di persone, Srl o cooperative che diano lavoro a dipendenti non soci in numero superiore alle 10 unità;
- imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti da specifico articolo della legge Fallimentare (Parlamento italiano, 1942 b: art. 1, co. 2, lett. a)-b))² ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.

Come già accennato, il legislatore ha delineato il Mc come uno strumento di sviluppo molto specifico, atto a far nascere o consolidare microbusiness e microimprese, ragion per cui sono stati inseriti molteplici vincoli da rispettare affinché un determinato soggetto imprenditoriale possa potenzialmente accedervi.

² Ossia, considerando l'ultimo triennio, un attivo patrimoniale annuo superiore a € 300.000 e ricavi lordi annui superiori a € 200.000

Tabella 1 – Mc all'impresa e Mc sociale: principali differenze.

Voci	Microcredito all'impresa	Microcredito Sociale
Importo massimo	€ 25.000 (ove previsto, € 35.000)	€ 10.000
Beneficiari	Persone fisiche, associazioni, cooperative, soc. di persone, Srl, Srls	Persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale
Vincoli all'accesso	Sì: vedasi art. 1, co. 2 del D.M. 176/2014	Sì: vedasi art. 5, co. 1 del D.M. 176/2014
Scopo	Avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali, di microimpresa o di lavoro autonomo; inserimento nel mercato del lavoro	Inclusione sociale e finanziaria del beneficiario con l'acquisto di beni o servizi necessari per soddisfare bisogni primari
Servizi ausiliari	Sì: servizi di assistenza e monitoraggio del beneficiario	Sì, servizi inerenti il bilancio familiare del beneficiario
Durata prestito	84 mesi (fino a 120 per corsi di formazione)	Non superiore a 60 mesi
Tasso di interesse	Non vi sono vincoli, oltre a quelli di legge sui tassi usurari	A condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato

Erogatori di microcredito ed operatori "non bancari"

Fra le molteplici forme di finanziamento, gli istituti creditizi e quelli di [intermediazione finanziaria](#) possono chiaramente erogare anche Mc, nel rispetto delle norme prima illustrate.

Per quanto concerne il Mc, l'art. 111, co. 1 del TUBC consente anche ad altri «*soggetti iscritti in un apposito elenco*» di poter «*concedere finanziamenti*» (TUBC: art. 111, co. 1). Tale norma in deroga costituisce la legislazione specifica per gli enti di microcredito che non siano istituti bancari né intermediari finanziari autorizzati: per

semplicità, si utilizzerà da ora in avanti la dizione di operatori “non bancari” per indicarli.

Gli operatori “non bancari” che erogano Mc seguono la disciplina in deroga di cui all’art. 111 del TUBC, ulteriormente dettagliata dal D.M. 176/2014. Tali operatori devono essere registrati all’interno di un apposito elenco (TUBC, art. 113) e possedere i seguenti requisiti (TUBC: art. 111, co. 2; MEF, 2014: art. 6):

- forma societaria che rientri tra le società di capitali o cooperative;
- ammontare del capitale versato non inferiore ad un certo limite, stabilito dal MEF;
- possesso dei requisiti di professionalità e/o onorabilità da parte degli esponenti aziendali e dei soci di controllo o rilevanti (MEF, 2014: artt. 7-10);
- oggetto sociale della società che sia limitato all’erogazione di Mc ed alle attività accessorie e strumentali. Di fatto, ciò esclude la possibilità di svolgere qualsivoglia altra attività, anche di microfinanza, come ad esempio le microassicurazioni;
- la necessità di presentare un proprio programma di attività.

Il TUBC afferma che un operatore non bancario di Mc può erogare microcredito sociale verso persone vulnerabili solo se congiuntamente eroga Mc all’impresa (TUBC: art. 111, co. 3, 3-bis), ed i prestiti erogati come Mc di solidarietà non possono *«superare il 49% dell’ammontare di tutti i finanziamenti concessi»* (MEF, 2014: art. 5, co. 7).

Operatori di finanza mutualistica e solidale

Il D.M. 176/2014 introduce una figura assente nel disposto dell’articolo 111 del TUBC ma che può rivestire un ruolo rilevante in prospettiva: gli operatori di finanza mutualistica e solidale (operatori FMS). Si definiscono tali i soggetti giuridici iscritti nell’elenco di cui all’art. 111, co. 1 del TUBC, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente ed il cui statuto preveda che (MEF, 2014: art. 16, co. 1):

- i partecipanti al capitale, i dipendenti e i collaboratori siano tutti esclusivamente soci;
- l'assemblea dei soci disponga della competenza esclusiva nel deliberare sulle scelte strategiche e gestionali;
- i nominativi di coloro che partecipano al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari vengano resi pubblici;
- la società non abbia scopo di lucro e non sia possibile distribuire dividendi in misura superiore rispetto al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
- per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio-ambientale alla quale sia attribuito valore pari a quella economica, ai fini della valutazione sul concedere o meno il prestito.

Oltre a poter erogare microcredito, questi operatori possono anche erogare, solo verso i propri soci, dei finanziamenti "particolari", una sorta di Mc all'impresa in deroga, che si rifanno alla disciplina del "normale" Mc all'impresa ma appunto vi derogano per quattro elementi (MEF, 2014: art. 16, co. 2, lett. a)):

- possono avere ammontare massimo fino a 75.000 euro;
- l'arco temporale per rimborsare il finanziamento può arrivare fino a dieci anni;
- possono essere erogati anche a soci che siano lavoratori autonomi, liberi professionisti o imprese in possesso di propria partita IVA da più di cinque anni;
- il *tasso effettivo globale* (Teg) applicato a tali prestiti non può andar oltre all'ammontare dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione. Di fatto, non vi possono essere per l'operatore dei profitti, ma solo la completa copertura dei costi di gestione della struttura sostenuti ed una remunerazione tale che il valore del capitale prestato non si svaluti a causa dell'inflazione.

Il fatto che questo tipo di Mc all'impresa possa essere erogato a realtà imprenditoriali, socie dell'operatore FMS, che possiedano la partita IVA da oltre cinque anni allarga sensibilmente la platea di potenziali beneficiari. Anche l'importo massimo del

prestito sale da € 25.000 ad € 75.000. Tuttavia, i restanti vincoli previsti per erogare l'ordinario Mc all'impresa – in particolare, le imprese devono avere ricavi lordi annui non oltre i € 200.000, un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000 e debiti non oltre € 100.000 - rimangono in vigore e ciò pone dei quesiti: ad esempio, ci si chiede quante siano le realtà imprenditoriali che rispettano tali parametri e possano aver effettivamente bisogno di finanziamenti fino a 75.000 euro. Di contro, vi è il rischio che la normativa tagli fuori moltissime realtà che avrebbero bisogno di prestiti di questo ammontare, ma eccedono i requisiti dimensionali fissati dal decreto ministeriale.

Riforma degli intermediari finanziari

Essendo gli operatori FMS delle cooperative a mutualità prevalente, essi devono svolgere la loro attività prevalentemente in favore dei soci (*Cod. civ.:* art. 2512, co. 1; n. 1); art. 2513, co. 1, lett. a). Ciò potrebbe costituire da un lato uno stimolo per tali cooperative a svolgere attività di proselitismo ed allargare il numero di soci (processo *top-down*); dall'altro (processo *bottom-up*), varie piccole attività con difficoltà di accesso al credito in una data area potrebbero creare una cooperativa che, in qualità di operatore FMS, conceda loro microcredito nelle varie forme ammesse. Riprendendo le riflessioni appena svolte, la riforma degli intermediari finanziari (Conso, Di Giorgio, 2015) tra i vari aspetti ha reso più rigidi ed elevati i paletti da superare per poter operare come intermediari finanziari autorizzati ed iscriversi al relativo albo di cui all'art. 106 del TUBC, escludendo di conseguenza tutti gli intermediari non più in grado di raggiungere tali standard. La disciplina del Mc e l'iscrizione al relativo elenco di cui all'art. 111 del TUBC rappresentano la principale alternativa possibile per questi soggetti. Tuttavia, tra Mc e libera intermediazione finanziaria vi è grande differenza, per cui vari ex intermediari finanziari si sono ritrovati in una "terra di mezzo", fuori dai confini normativi e, quindi, dal mercato.

Questa situazione ha coinvolto *in primis* le "Mutua Autogestione" (MAG), società cooperative che da anni operano nell'ambito della già citata finanza mutualistica e solidale. Le MAG, precedentemente iscritte nell'albo degli intermediari autorizzati, si sono trovate di fatto nell'impossibilità di soddisfare i nuovi requisiti richiesti per mantenere l'iscrizione al sopracitato albo. Il D.M. 176/2014 (art. 16) è andato in soccorso delle MAG, riconoscendo per la prima volta la finanza mutualistica e solidale portata avanti da queste cooperative non bancarie a mutualità prevalente e fornendo loro una nuova veste giuridica appunto come operatori di finanza mutualistica e solidale. Il contenuto del decreto ministeriale, se da un lato porta chiarezza normativa, dall'altro pone parecchi vincoli operativi e delimita rigidamente il raggio d'azione di tali cooperative, rischiando di pregiudicarne l'attività.

5.1 Metodologia e scopi

I vincoli previsti dal D.M. 176/2014 per poter accedere ad un finanziamento tramite Mc restringono notevolmente il bacino dei potenziali utenti di Mc, con un duplice effetto: da un lato si riduce l'insieme di coloro che possono beneficiarne, dall'altro si limita il target cui gli enti che erogano Mc possono rivolgersi per offrire i propri servizi. Senza poter offrire un quadro esauriente sulle dinamiche future del Mc in Italia, la presente ricerca esplorativa offre alcuni spunti sulle ricadute che i predetti vincoli hanno sul bacino di coloro che possono accedervi. Per svolgere le elaborazioni a venire ci si è serviti del database *Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane* (AIDA), il quale non consente di accedere ai dati di imprese individuali e società di persone, le componenti numericamente maggiori del tessuto imprenditoriale italiano e del bacino di potenziali beneficiari che possono accedere al Mc; tuttavia, AIDA permette analisi puntuali su un campione che all'incirca coincide con la popolazione italiana data dalle imprese cooperative e dalle società di capitali. Poiché possono accedere al microcredito sia le cooperative sia le società a responsabilità limitata sem-

plificata (Srls), ci si concentrerà sulle imprese con tali forme giuridiche per svolgere le predette elaborazioni. Per ciascuna forma giuridica si mostrerà il numero di aziende attive contenute in AIDA; quindi, si calcolerà quante di esse possano accedere rispettivamente sia all'ordinario Mc all'impresa, sia al cosiddetto Mc all'impresa in deroga erogato a propri soci da un operatore FMS. Le elaborazioni sono state svolte inserendo dei filtri nel database AIDA, al fine di riprodurre i vincoli che la vigente disciplina nazionale prescrive, ossia, in sequenza (MEF, 2014: artt. 1, 16):

- un numero di dipendenti non superiore a dieci unità;
- un valore dell'attivo nello stato patrimoniale non eccedente 300.000 euro in ciascuno degli ultimi tre anni disponibili;
- un valore dei ricavi lordi, dati dalle voci "ricavi delle vendite e delle prestazioni" ed "altri ricavi e proventi" nel conto economico, non oltre € 200.000 in ciascuno degli ultimi tre anni disponibili;
- un valore dei debiti presenti nello stato patrimoniale non superiore a 100.000 euro nell'ultimo anno disponibile;
- una data di costituzione compresa fra 2011 e 2016³.

Per le elaborazioni sul Mc all'impresa in deroga non si è inserito il filtro relativo all'anno di costituzione dell'impresa. I dati delle elaborazioni sono stati estratti da AIDA in data mercoledì 16 marzo 2016.

5.2 Risultati

Riguardo le società a responsabilità limitata semplificata (Srls), in tutto risultano essere 28.008 le imprese con tale forma giuridica contenute in AIDA: di queste, 1.101 (il 3,93% sul totale) rispettano i requisiti per accedere all'ordinario Mc all'impresa e 1.111 quelli per accedere al Mc all'impresa in deroga concesso da parte di un operatore FMS (3,97%).

³ Tale filtro mira a riprodurre il parametro dell'anzianità di possesso di partita IVA non superiore a 5 anni

Tabella 2 – Elaborazioni tratte da AIDA sul totale delle Srls attive in Italia e sul loro accesso al Mc all'impresa.

SRLS Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	28.008	100%
...che accedono al Mc all'impresa	1.101	3,93%
...che accedono al Mc all'impresa in deroga	1.111	3,97%

I parametri posti dalle norme in vigore restringono sensibilmente il bacino di Srls attive che potenzialmente possono accedere al Mc: in relazione sia all'ordinario Mc all'impresa sia al Mc all'impresa in deroga, con i vincoli in vigore solo il 4% circa delle attuali Srls può accedervi. Tuttavia, tali parametri, considerati singolarmente, non hanno il medesimo effetto nel restringere la platea dei potenziali beneficiari: se i tre parametri su numero di dipendenti, livello di indebitamento e data di costituzione hanno ciascuno un effetto quasi nullo nel ridurre tali potenziali beneficiari, l'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi fanno calare drasticamente tale numero.

Tabella 3 – Effetto dei vincoli prescritti nel ridurre l'accesso al Mc da parte delle Srls.

SRLS Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	28.008	100%
...con non più di dieci dipendenti	27.247	97,28%
...con attivo dello st. patr. non superiore a € 300.000 annui nell'ultimo triennio	1.160	4,14%
...con ricavi lordi non superiori a € 200.000 annui nell'ultimo triennio	1.156	4,13%
...con debiti non superiori a € 100.000	28.004	99,99%
...costituite tra inizio 2011 e marzo 2016	27.985	99,92%

Passando alle società cooperative in generale, si osserva che su 70.915 imprese attive il 6,19% di esse (4.392 unità) rispetta i requisiti per accedere al Mc all'impresa, mentre il 57,01% (40.431) rispetta quelli per poter richiedere un Mc all'impresa in deroga ad un operatore FMS.

Tabella 4 - Elaborazioni da AIDA sul totale delle soc. cooperative attive in Italia e sul loro accesso al Mc all'impresa.

Società Cooperative Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	70.915	100%
...che accedono al Mc all'impresa	4.392	6,19%
...che accedono al Mc all'impresa in deroga	40.431	57,01%

Valutando ora uno ad uno i parametri da rispettare, se il livello d'indebitamento ha effetti quasi nulli, i tre su attivo patrimoniale, ricavi lordi e numero di dipendenti riducono ognuno in modo quasi analogo la popolazione di cooperative che potenzialmente può beneficiare di Mc, escludendo circa un quarto delle società cooperative in totale attive in Italia; ha infine notevoli ricadute restrittive il parametro sull'anno di costituzione, che lascia fuori i tre quarti delle società cooperative.

Tabella 5 - Effetto dei vincoli prescritti nel ridurre l'accesso al Mc da parte delle soc. cooperative.

Società Cooperative Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	70.915	100%
...con non più di dieci dipendenti	54.215	76,45%
...con attivo dello st. patr. non superiore a € 300.000 annui nell'ultimo triennio	54.069	76,24%
...con ricavi lordi non superiori a € 200.000 annui nell'ultimo triennio	53.749	75,79%

...con debiti non superiori a € 100.000	70.466	99,37%
...costituite tra inizio 2011 e marzo 2016	17.701	24,96%

Inquadrando ora le sole cooperative sociali, nel complesso i valori percentuali sono simili a quelli sulle società cooperative in generale, con 198 realtà sulle 7.476 attive presenti in AIDA (il 2,65% sul totale) che possono accedere al Mc all'impresa e 4.039 (il 54,03%) che possono beneficiare di Mc all'impresa in deroga da un operatore FMS.

Tabella 6 - Elaborazioni da AIDA sul totale delle cooperative sociali attive in Italia e sul loro accesso al Mc all'impresa.

Cooperative Sociali Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	7.476	100%
...che accedono al Mc all'impresa	198	2,65%
...che accedono al Mc all'impresa in deroga	4.039	54,03%

Pure fra le cooperative sociali l'effetto dei diversi parametri è molto differente: il livello d'indebitamento non ha ricadute concrete sul numero di cooperative sociali che possono accedere al Mc, l'attivo patrimoniale ed i ricavi lordi hanno effetti molto limitati; invece, il numero di dipendenti fa calare sensibilmente le cooperative sociali che possono ricorrere al Mc e l'anno di costituzione riduce il bacino di beneficiari a meno di un decimo rispetto al numero di cooperative sociali attive in Italia.

Tabella 7 - Effetto dei vincoli prescritti nel ridurre l'accesso al Mc da parte delle cooperative sociali.

Cooperative Sociali Attive:	Valore Assoluto	Valore Relativo (%)
...in totale	7.476	100%

...con non più di dieci dipendenti	4.722	63,16%
...con attivo dello st. patr. non superiore a € 300.000 annui nell'ultimo triennio	6.664	89,14%
...con ricavi lordi non superiori a € 200.000annui nell'ultimo triennio	6.631	88,70%
...con debiti non superiori a € 100.000	7.471	99,93%
...costituite tra inizio 2011 e marzo 2016	564	7,54%

Le elaborazioni mostrate non danno indicazioni sulle imprese individuali e sulle società di persone, che costituiscono il *target* certamente più rilevante, almeno sotto il profilo numerico, per il Mc all'impresa. Tuttavia, quanto mostrato riguardo le Srls, le società cooperative e le sole cooperative sociali evidenzia che i vincoli contenuti nel D.M. 176/2014 hanno effetti rilevanti nel ridurre la popolazione dei soggetti che possono potenzialmente accedervi. In relazione all'ordinario Mc all'impresa, per nessuna delle tre forme giuridiche considerate la percentuale di coloro che possono accedervi arriva al 10%; riguardo il Mc all'impresa in deroga concesso da un operatore FMS, se per le Srls la corrispondente percentuale di potenziali beneficiari rimane molto bassa e quasi coincide con i beneficiari di ordinario Mc all'impresa, per le società cooperative e le sole cooperative sociali tale percentuale si alza e oltrepassa il 50%. Va comunque tenuto conto che quasi la metà di queste ultime ne è tagliata fuori e che accedere ad un Mc in deroga presenta ulteriori difficoltà, in quanto bisogna prima diventare soci di un operatore FMS, la cui presenza sul territorio nazionale è al momento limitata a poche realtà.

Tabella 8 – Per ciascuna forma giuridica, percentuale di imprese che possono accedere al Mc all'impresa ed al Mc all'impresa in deroga.

Imprese	Imprese che accedono al:	
Forma Giuridica	Mc all'Impresa (%)	Mc all'Impresa in deroga (%)
Srls	3,93%	3,97%
Società cooperative	6,19%	57,01%
Cooperative sociali	2,65%	54,03%

Conclusioni

Rispetto a quanto avvenuto nei paesi in via di sviluppo, dove il microcredito e più in generale la microfinanza costituiscono lo stadio organizzativo iniziale che assume l'intermediazione bancaria nell'andare oltre ad un quadro meramente informale, in Europa e fra i paesi a sviluppo maturo il Mc è sorto per colmare alcune lacune nell'offerta erogata dal sistema creditizio tradizionale, che tende ad escludere determinate categorie di utenti. Quindi, il Mc costituisce un complemento all'offerta creditizia esistente.

In Italia il Mc appare essere uno strumento assai specifico, con target di destinatari che devono rispettare precisi parametri, un sistema di supporto pubblico a vari livelli e posto all'interno di una più ampia strategia di supporto al tessuto produttivo. In assenza di dati disponibili, non è stato possibile quantificare gli effetti di questi vincoli su attività di lavoro autonomo, imprese individuali e società di persone, numericamente la componente principale del bacino cui si rivolge il Mc. Tuttavia, servendosi del database AIDA, si è cercato di analizzare l'effetto che i vincoli posti dai recenti requisiti normativi hanno nel selezionare e nel restringere la platea dei potenziali beneficiari di Mc per quanto concerne le cooperative, le sole cooperative sociali e le società a responsabilità limitata semplificata. Riguardo alla sottopopolazione considerata di cui sopra, gli effetti restrittivi sono molto evidenti: le imprese italiane con tali forme giuridiche che possono accedere al Mc risultano meno del 7% sul totale in tutti e tre i casi. Allorché ulteriori studi confermassero una quota rilevante di soggetti esclusi, anche riguardo a lavoro autonomo, ditte e società di persone, ciò significherebbe che i vigenti paletti normativi riducono fortemente l'accesso al Mc.

In una prospettiva più ampia, si rischia che al Mc, strumento potenzialmente molto utile in un tessuto economico come quello nazionale caratterizzato da una miriade di microimprese, possa accedere solo una parte, forse minoritaria, di coloro che appartengono ai target di interesse. Tuttavia, passando da una prospettiva più ampia ad una più specifica, se si guarda alle sole microimprese o ad attività di lavoro autonomo in fase di avviamento o di un primo consolidamento sul mercato, oppure alle politiche di sostegno dell'autoimprenditorialità, il Mc può rivestire un ruolo importante come canale privilegiato di finanziamento e contribuire efficacemente a far sorgere sul tessuto produttivo di un territorio nuove realtà; in tal senso, i servizi di assistenza e consulenza a vantaggio del beneficiario sono un valore aggiunto chiave. Se questa è la prospettiva entro cui valutare e giudicare il Mc, nel prossimo futuro sarà importante strutturare campagne di comunicazione ad hoc per veicolare correttamente questo messaggio.

Non è facile avanzare delle conclusioni: se da un lato un target ristretto di potenziali beneficiari può consentire di tarare al meglio lo strumento del Mc per massimizzarne l'efficacia, dall'altro un bacino di utenti troppo ristretto rischia di escludere molte realtà che abbisognerebbero di finanziamenti in forma di Mc e di limitare in modo non trascurabile le ricadute sociali ed economiche del Mc, rendendolo un fenomeno marginale. Il prossimo futuro e le scelte che verranno prese dalla *governance* pubblica e dagli *stakeholder* interessati saranno fondamentali per capire le prospettive del Mc in Italia.

Riferimenti bibliografici

Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane (AIDA), <http://www.aida.bvdingo.com>
BASSO R., CAPONE D. (2014), *Microcredito: profili normativi*, in Brunori L. (a cura), *La complessa identità del microcredito. Una ricerca multidisciplinare*, Bologna, Il Mulino, pp. 113-140

Commissione europea (2003), *Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese*, (2003/361/CE), Bruxelles (Belgio), Unione Europea

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Raccomandazione_06_05_2003_n.2003-361_CE.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze (2014), Decreto 17 ottobre 2014, n. 176. *Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/1/14G00184/sg>

Parlamento italiano (1942 b), Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. *Legge Fallimentare*, Roma, GU n. 81 del 06-04-1942. (<http://www.altalex.com/?idnot=2888>)

Parlamento italiano, (1993), Testo Unico Bancario. Decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385. *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*.

https://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_aprile_2014.pdf

VISCONTI G. (2014), Il decreto del ministero dell'Economia n. 176 del 2014 che attua l'articolo 111 del testo unico bancario sul microcredito, articolo online del 29-12-2014, in LeggiOggi.it, <http://www.leggioggi.it/2014/12/29/decreto-ministero-delleconomia-n-176-2014-attua-larticolo-111-testo-unico-bancario-microcredito/>

-